CAMERA DEI DEPUTATI N. 1273-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

E DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici

Presentato il 14 gennaio 1980

NOTA: Testo approvato dalla XII Commissione Industria, nella seduta del 13 febbraio 1980.
Il relatore Aliverti è stato autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea il 13 febbraio 1980.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano, per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E 2 ed E 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degl impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

All'articolo 4 il terzo comma è sostituito dal seguente:

Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio

di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 12 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

All'articolo 4, quarto comma, le parole: dispositivo sigillabile di attenuazione a vapore *sono sostituite dalle seguenti*: dispositivo di attenuazione a valore sigillabile.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

Entro il 15 luglio 1980 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e formulerà le proposte relative al funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento e il condizionamento degli edifici nonché al fabbisogno dei combustibili per la stagione invernale 1980-81.

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Le somme sono erogate sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale per i prezzi relativamente alle maggiori importazioni di gasolio effettuate dopo il 15 settembre 1979 ed entro il 31 gennaio 1980 e alle importazioni di gas petrolio liquefatto effettuate dopo il 15 novembre 1979 ed entro il 31 marzo 1980. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo

di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 27 luglio 1979.

All'articolo 9 sono soppressi il secondo e il terzo comma.

All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Per l'adempimento delle finalità di cui al precedente comma i comuni possono avvalersi anche dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali addetti ai controlli di sicurezza degli stessi impianti.

All'articolo 11, alla prima e alla seconda riga del primo comma, l'espressione: l'indennità *è sostituita dalla seguente:* il rimborso spese.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, fissa ogni anno il contingente minimo di carburante da riservare all'esclusivo esercizio dell'attività agricola e della pesca.

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni:

All'articolo 6, che sia esaminata la possibilità di rendere più agili e precisi gli obblighi di cui all'articolo stesso, in particolare per quanto riguarda il sistema di controlli; che sia valutata la possibilità di unificare il procedimento di cui al quinto comma, ora ripartito farraginosamente fra organi comunali e prefetto.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

Decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 12 del 14 gennaio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti i decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438, e 12 novembre 1979, n. 574, recanti modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e norme sui consumi energetici;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ARTICOLO 1.

Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categoria da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli uffici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E3 e, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività, a quelli classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

ARTICOLO 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate:

zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato nella tabella allegata.

Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento.

ARTICOLO 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere;

zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

zona F: nessuna limitazione.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

ARTICOLO 4.

Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante lo orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373.

Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alla sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti.

Le centrali termiche di riscaldamento di quartiere o urbano senza produzione combinata, asservite a più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.

Negli impianti riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo sigillabile di attenuazione a vapore in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione

non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma.

Gli impianti alimentari con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila Kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento od attenuazione manuale per periodi di funzionamento non consentito dall'articolo 3.

ARTICOLO 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore di esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale.

Il sindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta comunale, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione della durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche.

ARTICOLO 6.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il sindaco rende nota la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti, sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;

b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1° ottobre 1979.

Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenza dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune. I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

CAPO II

INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE ENERGETICO

ARTICOLO 7.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare le somme necessarie a compensare il maggior onere derivante dalla necessità di assicurare, fino al limite di 50 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gasolio e, fino al limite di 7 miliardi, la completa copertura del fabbisogno di gas petrolio liquefatti mediante acquisti sul mercato internazionale.

Le somme sono erogate relativamente alle maggiori importazioni di gasolio e alle importazioni di gas petrolio liquefatti effettuate dopo il 15 settembre ed entro il 31 dicembre 1979 e sulla base dei criteri e secondo le modalità fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi. Limitatamente al gasolio, le somme stesse sono erogate alle sole imprese importatrici a ciò autorizzate che abbiano adempiuto all'impegno di aumentare del 15 per cento i quantitativi programmati per l'immissione in consumo di gasolio, assunto in occasione della deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 27 luglio 1979.

Per le finalità di cui ai commi precedenti resta confermata la autorizzazione di spesa di complessivi 57 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da ripartirsi negli anni 1979 e 1980 e da iscriversi in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, denominato: « Interventi diretti a compensare i maggiori oneri derivanti da importazioni straordinarie di prodotti petroliferi ».

ARTICOLO 8.

Resta confermata l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, di cui al decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, quale conferimento dello Stato al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di cui alla legge 7 maggio 1973, n. 253, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

L'istallazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non è soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 200 kW.

Il limite di 15 milioni di kWh per anno, di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, è elevato a 30 milioni di kWh per anno.

Nel medesimo limite non è computabile l'energia elettrica prodotta da fonte idraulica o alternativa.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO 10.

Spetta ai comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al capo I del presente decreto.

Per accertare il rispetto degli orari e dei periodi di riscaldamento, nonché dell'avvenuta manutenzione degli impianti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, il comune ha facoltà di procedere in ogni momento a verifica mediante controllo. L'accesso ai locali dove è situato l'impianto di produzione del calore deve essere permesso agli organi di controllo, a loro richiesta.

ARTICOLO 11.

L'indennità spettante ai membri del comitato tecnico permanente dell'energia e l'indennità spettante ai membri della commissione per la sicurezza nucleare, nominati dal Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato con decreti ministeriali del 10 e del 13 agosto 1979 e con decreto ministeriale del 17 settembre 1979, sono determinate dallo stesso Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

La relativa spesa è imputata al capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1979.

ARTICOLO 12.

La copertura dell'onere di complessive lire 157 miliardi, derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 7 e 8 negli anni finanziari 1979 e 1980, è assicurata mediante utilizzazione di una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

ARTICOLO 13.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574.

ARTICOLO 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980.

PERTINI

COSSIGA – BISAGLIA – ANDREATTA – PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO.

ALLEGATO

COMUNE	Provincia	Quota metri sul livello del mare	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Agrigento	—	230	120	970
Alassio	Savona	5	150	1.020
Alessandria	—	95	180	2.550
Amatrice	Rieti	955	180	3.040
Ancona	—	16	150	1.590
Aosta	—	583	180	2.750
Arezzo	—	296	170	1.950
Ariano Irpino	Avellino	780	180	2.440
Atri	Teramo	442	160	2.240
Auronzo	Belluno	864	210	3.960
Avellino	—	350	150	1.940
Bari	—	5	120	1.100
Belluno	—	383	195	3.000
Benevento	—	135	120	1.710
Bergamo	—	249	180	2.370
Bertinoro	Forlì	220	160	2.150
Biella	Vercelli	420	180	2.670
Bologna	—	55	180	2.170
Bolzano	—	262	195	2.580
Bormio	Sondrio	1.225	200	3.310
Bressanone	Bolzano	559	200	3.400
Cagliari	—	4	120	920
Camerino	Macerata	671	180	2.380
Caserta	—	68	130	1.220
Catania	—	10	120	690
Chieti	—	330	160	2.000
Como	—	201	180	2.400
Corleone	Palermo	542	130	1.340
Cosenza	—	237	130	1.020
Courmayeur	Aosta	1.224	210	3.620
Crotone	Catanzaro	8	120	930
Desenzano	Brescia	66	160	2.130
Desulo	Nuoro	891	160	2.250
Dobbiaco	Bolzano	1.243	240	5.300

segue: **ALLEGATO**

COMUNE	Provincia	Quota metri sul livello del mare	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Edolo	Brescia	699	190	2.760
Enna	—	931	160	2.080
Fabriano	Ancona	325	160	2.140
Firenze	—	50	180	1.800
Floresta	Messina	1.275	190	2.750
Foligno	Perugia	234	150	1.750
Foggia	—	76	120	1.380
Foppolo	Bergamo	1.508	240	5.100
Forlì	—	34	160	1.960
Gallipoli	Lecce	12	120	790
Genova	—	19	120	1.240
Gorizia	—	84	180	2.300
Iesi	Ancona	97	150	1.580
Imperia	—	22	120	1.120
Isola del Cantone	Genova	298	160	2.370
Ivrea	Torino	245	180	2.310
Lacedonia	Avellino	736	160	2.220
L'Aquila	—	714	180	2.670
La Spezia	—	3	150	1.390
Lecce	—	51	120	1.030
Livorno	—	3	120	1.360
Lucera	Foggia	235	150	1.520
Macomer	Nuoro	563	150	1.610
Melfi	Potenza	531	160	1.800
Messina	—	3	120	330
Milano	—	121	180	2.340
Milazzo	Messina	1	120	320
Mineo	Catania	511	150	1.430
Mores	Sassari	366	130	1.350
Napoli	—	10	130	880
Norcia	Perugia	604	160	2.460
Ortisei	Bolzano	1.234	210	3.990
Padova	—	12	180	2.340
Palermo	—	14	120	690
Pavullo nel Frignano	Modena	682	180	2.750

segue: ALLEGATO

COMUNE	Provincia	Quota metri sul livello del mare	Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni	Gradi giorno
Perugia	—	493	150	2.190
Pesaro	—	11	150	2.030
Pescara	—	4	150	1.600
Pescopagano	Potenza	954	160	2.980
Piacenza	—	61	180	2.540
Pienza	Siena	491	160	2.230
Pisa	—	5	150	1.380
Porretta Terme	Bologna	349	180	2.600
Potenza	—	819	150	2.500
Ravenna	—	4	150	2.160
Recoaro	Vicenza	450	180	2.960
Reggio Calabria	—	15	120	380
Rieti	—	405	160	2.200
Riposto	Catania	7	120	400
Roma	—	20	150	1.440
Salò	Brescia	75	160	2.420
Sassari	—	225	120	1.180
Sestola	Modena	1.020	180	3.290
Siena	—	322	170	2.000
Siracusa	—	17	105	620
Sondrio	—	307	180	2.480
Taranto	—	15	120	1.010
Tarvisio	Udine	732	200	3.750
Teramo	—	265	160	1.530
Torino	—	239	180	2.570
Trento	—	194	180	2.570
Treviso	—	15	180	2.160
Trieste	—	2	180	1.960
Tropea	Catanzaro	61	120	550
Udine	—	119	190	2.240
Urbino	Pesaro	485	180	2.360
Venezia	—	1	180	2.110
Verghereto	Forlì	812	180	2.550
Verona	—	59	150	2.050